



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE

Sezione Civile

riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione:

dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente relatore

dott.ssa Gloria CARLESSO Giudice

Francesca BALLORE Giudice

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile di I° grado iscritto al n. 7398/24 R.G. ed iniziato con ricorso depositato in data 27/12/24 da

██████████, quale curatore speciale delle minori ██████████ e ██████████

con avv. ██████████

- ricorrente -

contro

██████████

con avv.ti ██████████

- resistente -

con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO

avente ad oggetto: dichiarazione maternità e aggiunta cognome.

Conclusioni della ricorrente:

Codesto Ill.mo Giudice in accoglimento del predetto ricorso, Voglia, ai sensi degli art. 269 e 273 c.c., con provvedimento immediatamente efficace,

1) riconoscere e dichiarare che la signora ██████████, nata a ██████████ il ██████████, C.F. ██████████

██████████ e deceduta a ██████████ il ██████████ è genitrice delle minorenni ██████████

██████████ (C.F. ██████████, nata a ██████████ il ██████████, e ██████████ (C.F. ██████████

██████████), nata a ██████████ il ██████████, entrambe residenti a ██████████, via ██████████

n. ██████████,



Poco dopo, nel gennaio 2023, grazie a un mutuo fondiario cointestato presso Banca [REDACTED], la coppia acquistò un nuovo appartamento, sempre a [REDACTED], in via [REDACTED] (doc. 16 Certificato compravendita immobiliare [REDACTED]), dove, dall'aprile del 2023, si trasferirono con le loro figlie. Con l'occasione, venne anche aperto un conto corrente d'appoggio, cointestato, utilizzato solo per la restituzione delle rate del mutuo (doc. 17, riepilogo conti correnti).

La signora [REDACTED], è deceduta il [REDACTED] a [REDACTED] (doc. 18 certificato di morte [REDACTED]).

Con testamento olografo del [REDACTED], ... la signora [REDACTED] designò quale unica erede universale [REDACTED] (doc. 18, testamento [REDACTED]), compiendo un atto che rifletteva non solo la fiducia nella compagna, ma anche la volontà di consolidare ulteriormente il progetto familiare costruito negli anni insieme.

Il ricorrente ha quindi dedotto di voler ottenere l'accertamento dello *status* di figlie di [REDACTED] e [REDACTED], non essendovi riuscita la sig.ra [REDACTED], in attesa che il panorama giuridico italiano recepisce un valido e adeguato strumento volto a garantire, e a riconoscere, una piena genitorialità; ciò al fine di far ottenere alle minori il pieno riconoscimento dell'identità personale e familiare e farle godere dell'ampio spettro dei diritti ad esso discendenti, come, a mero titolo di esempio, i diritti successori o quelli previdenziali, il diritto ad agire in via successoria per ottenere la quota di riserva (beneficiando anche dei vantaggi fiscali previsti per i figli), nonché di ricevere la pensione indiretta per i familiari superstiti (attualmente a livello previdenziale l'unica beneficiata è la signora [REDACTED]) (doc. 19 domanda di pensione di reversibilità).

Per altro verso, consapevole del potenziale conflitto di interessi derivante dalla sua duplice posizione processuale – quale madre delle minori e, al contempo, unica erede universale della defunta, contro cui dovrebbe essere proposta l'azione di stato – la sig.ra [REDACTED] ha chiesto ed ottenuto decreto dd. 12/11/24 di nomina di curatore speciale delle minorenni [REDACTED] e [REDACTED], nella persona del sig. [REDACTED], fratello della defunta [REDACTED].

Nel costituirsi in giudizio, [REDACTED] ha pure concluso come in epigrafe.

E' stata data comunicazione al P.M., che nulla ha eccepito od osservato.

Comparendo in udienza, le parti hanno insistito nelle conclusioni già formulate e, quindi - essendo la causa matura per la decisione in base alle risultanze già acquisite e in punto di diritto, senza necessità di attività istruttorie -, il Giudice delegato ha riservato la decisione al collegio, ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c..

Le domande del ricorrente sono fondate e pertanto vanno accolte, per le ragioni che di seguito si indicheranno.

La vicenda in esame rientra nella nota problematica, più volte affrontata dalla giurisprudenza, anche costituzionale, relativa al fenomeno dei bambini con due madri, che si verifica quando una coppia omoaffettiva femminile decide di condividere la responsabilità genitoriale su di un bambino che viene messo al mondo con le moderne tecniche di procreazione (o fecondazione) assistita (PMA), quali ad es. (per citare le più diffuse)



l'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro con trasferimento dell'embrione nell'utero o l'iniezione dello spermatozoo.

Premesso che la fecondazione assistita può essere omologa, se avviene con gameti appartenenti alla coppia, o eterologa, quando viene realizzata con gameti estranei ad uno o ad entrambi i membri della coppia, quest'ultima è quella più utilizzata quando uno o entrambi i membri della coppia non possono avere figli naturalmente, come avviene appunto nel caso dei bambini con due madri.

Al riguardo, è noto che la legge n. 40/2004 vietava la fecondazione eterologa, ma il divieto è stato successivamente dichiarato costituzionalmente illegittimo, prima nel caso in cui sia stata diagnosticata una malattia che sia causa di sterilità o di infertilità assolute ed irreversibili (C. Cost., sent. n. 162/2014) e poi anche nel caso di coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili (C. Cost., sent. n. 96/2015).

La stessa L. 40/2004 prevede, all'art. 4, la possibilità di accedere alla PMA per le coppie maggiorenni di sesso diverso (art. 5), mentre l'art. 8 stabilisce che i nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di PMA hanno lo *status* di figli della coppia (i cui membri, come detto, devono essere di sesso diverso).

La recentissima sentenza della Corte costituzionale n. 68 depositata il 22/05/25 si è occupata del fenomeno dei bambini con due madri, da tenere distinto, si badi, da quello della cd. "maternità surrogata".

Il primo si fonda invero sulla condivisione di un progetto genitoriale nell'ambito di una coppia omoaffettiva femminile, in forza del quale una delle due donne si sottopone alle tecniche di PMA per procurarsi una gravidanza e l'altra dichiara di condividere tale scelta e di assumersi a sua volta gli obblighi ricollegati alla responsabilità genitoriale del bambino che nascerà.

La maternità surrogata consiste invece in un accordo in forza del quale una donna acconsente a sottoporsi alle tecniche di fecondazione artificiale e a condurre la gravidanza per conto di una coppia, alla quale si impegna a consegnare il bambino alla nascita (uno de membri della coppia – ossia la madre nelle coppie eterosessuali, il secondo padre in quelle omoaffettive - è denominato "genitore d'intenzione"). Tale pratica è oggetto di divieto assoluto, mai intaccato dalle pronunce della Corte costituzionale intervenute sulla fecondazione eterologa (così come la commercializzazione dei gameti e degli embrioni). La Corte EDU ha in verità stabilito che, per non violare l'art. 8 della CEDU sul divieto di ingerenza degli Stati nella vita privata e familiare, nel cui ambito è ricompreso il diritto all'identità personale che deriva dal rapporto di filiazione, gli Stati devono trascrivere l'atto di nascita da cui risulta la genitorialità del genitore biologico (tale di solito è il padre committente), mentre rispetto al genitore d'intenzione sono liberi di ammettere o anche di non ammettere la trascrizione dell'atto di nascita, a patto però, in questo caso, di riconoscere anche nei suoi confronti la possibilità di instaurare un rapporto di filiazione con il bambino. Sulla base di questi principi, la Corte di Cassazione, con varie sentenze (l'ultima delle quali è la n. 38162/2022), ha affermato che la maternità surrogata è incompatibile con il principio di ordine pubblico che la vieta nel nostro Paese a tutela di valori fondamentali, quali la dignità umana della gestante e l'istituto dell'adozione, e quindi non è trascrivibile l'atto di nascita riportante lo *status* genitoriale del genitore di intenzione; quest'ultimo, però, ha la possibilità di costituire un rapporto con il bambino attraverso



l'istituto dell'adozione in casi particolari, come riconosciuto dalla Corte costituzionale n. 92/2022 (che ha considerato incostituzionale la normativa italiana che la prevede nella misura in cui tale tipo di adozione non induceva alcun rapporto fra l'adottato e i parenti dell'adottante, discriminando quindi il genitore adottivo rispetto al genitore biologico).

Tornando alla specifica problematica dei bambini con due madri, nati tramite PMA realizzata all'estero (tuttora non consentita in Italia per le coppie omoaffettive), il problema che ha dato origine all'intervento della Corte costituzionale è che, mentre per il caso di parto all'estero l'atto di nascita viene formato in un Paese che consente l'indicazione, oltre che della madre biologica, anche di quelle intenzionale, per il parto in Italia non è prevista invece l'indicazione di due madri sull'atto di nascita.

Fino alla data della pronuncia n. 68/2025, la giurisprudenza italiana forniva una soluzione diversa nei due casi, riconoscendo tale possibilità per il parto all'estero e negandola invece per il parto avvenuto in Italia (si rileva, peraltro, che in entrambi i casi, più che adottare il metodo internazionalprivatistico della legge applicabile al rapporto di filiazione ex art. 33 l. 218/1995, si è privilegiato il riferimento alla legge dello Stato dove è avvenuta la nascita, salva poi, nel caso di nascita all'estero, la valutazione di conformità o contrarietà all'ordine pubblico internazionale italiano).

In particolare, la Corte di Cassazione ha ammesso la trascrizione in Italia degli atti di nascita dei bambini nati all'estero e ivi registrati con due madri sia nel caso di feto legato biologicamente ad entrambe le madri una delle quali aveva fornito l'ovulo e l'altra aveva condotto la gestazione (Cass., sent. 30 settembre 2016, n. 19599), sia nel caso in cui una delle madri aveva praticato la fecondazione eterologa mentre l'altra non aveva alcun legame biologico col bambino (Cass, sent. 15 giugno 2017, n. 14878).

Anche la Corte di giustizia europea ha affermato - sebbene solo al fine dell'esercizio della libertà di circolazione e di soggiorno - la necessaria continuità dello *status* di filiazione derivato dalla pratica dei bambini con due madri. La sentenza 14-XII-2021, in causa C-490/20, nota come V.M.A. (o Pancharevo) ha infatti stabilito che se una minore viene registrata con due madri (nella fattispecie una cittadina britannica e una bulgara) nel Paese di nascita (nella specie, la Spagna) in conformità alla legge locale, l'atto di nascita necessario per ottenere la carta d'identità, a sua volta necessaria per esercitare i diritti di libera circolazione, deve essere trascritto anche nello Stato dell'Unione di cui la figlia e una delle madri sono cittadine (nella specie, la Bulgaria), così come in ogni altro Stato membro, anche se in quello Stato non sono ammessi né il matrimonio omosessuale né la maternità della moglie della madre biologica della minore.

A seguito di ulteriori pronunce, nel nostro Paese sembra oggi consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui *“al di fuori delle ipotesi in cui opera il divieto della surrogazione di maternità, l'insussistenza di un legame genetico o biologico con il minore nato all'estero non impedisce il riconoscimento del rapporto di filiazione con un cittadino italiano che abbia prestato il proprio consenso all'utilizzazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non consentite dal nostro ordinamento: le limitazioni previste dalla legge n. 40 del 2004 costituiscono infatti espressione non già di principi di ordine pubblico internazionale, ma del margine di*



L'orientamento restrittivo della Cassazione era stato interrotto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 230/2020, con la prima (sent. n. 230/2020), è stata rigettata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 20 della legge Cirinnà e dell'art. 29, comma 2, del d.P.R. 396/2000 per il fatto che non consentono anche alla madre d'intenzione di essere indicata nell'atto di nascita come genitrice del bambino, argomentando di non rinvenire nell'ordinamento né nelle fonti sovranazionali un principio in forza del quale due donne unite civilmente debbano essere riconosciute entrambe genitrici del bambino nato dalla fecondazione eterologa praticata dall'una con il consenso dell'altra. Con la seconda (sent. n. 32/2021), la Corte ha considerato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 della L. 40/2004 invocando però un intervento del legislatore per garantire i diritti dei minori nati da coppie omosessuali non sufficientemente tutelati dalla possibilità di ricorrere all'adozione in casi particolari.

E' infine intervenuta la menzionata sentenza della Corte costituzionale n. 68/2025

La questione di illegittimità è stata sollevata dal Tribunale di Lucca in riferimento agli artt. 8 e 9 della l. 40/2004 e 250 del codice civile, in relazione agli artt. 2, 3, 30 e 31 della Costituzione, nonché ad alcune norme contenute in varie convenzioni internazionali sui diritti dell'uomo da considerarsi norme interposte ai sensi dell'art. 117, 1° comma, Cost.. La causa verteva su azione di rettificazione ex art. 95 D.P.R. 396/00 promossa dal P.M. nei riguardi dell'atto di nascita di un bambino che riportava la dichiarazione di riconoscimento resa da due donne, nelle rispettive qualità di madre biologica e di madre intenzionale; la coppia aveva due figli e il pubblico ministero aveva agito per la rettificazione dell'atto di nascita riportante l'indicazione della madre intenzionale solo in relazione al secondo figlio, non alla prima figlia; inoltre l'accoglimento del ricorso avrebbe fatto venire meno il legame tra i due fratelli *“che non avrebbe alcun riconoscimento nel caso in cui non si potessero ritenere i due figli provenienti dallo stesso stipite, posto che ognuno vedrebbe riconosciuto lo status di figlio della sola madre biologica (che corrisponde, per ciascuno dei figli, ad una diversa delle due componenti della coppia)”*.

L'ordinanza si inserisce in un quadro di evidente incertezza e precarietà caratterizzante il nostro Paese con riguardo al fenomeno: vi sono ufficiali di stato civile che procedono alla formazione dell'atto di nascita del bambino nato in Italia con indicazione anche della madre intenzionale, e altri che invece rifiutano di inserire tale indicazione. Nei casi di rifiuto, talvolta il pubblico ministero agisce per ottenere la rettificazione dello stato civile ai sensi del d.P.R. 396/2000 mentre altre volte non lo fa. Anche quando il pubblico ministero decide di non agire, la situazione è caratterizzata da estrema precarietà perché l'iniziativa non è soggetta ai limiti temporali ex art. 95, comma 2, del d.P.R. n. 396 del 2000.

L'ordinanza di rimessione precisava che *“il complesso delle disposizioni è censurato nella misura in cui impedisce al nato nell'ambito di un progetto di procreazione medicalmente assistita (PMA) eterologa praticata da una coppia di donne, l'attribuzione dello status di figlio riconosciuto anche dalla cosiddetta madre intenzionale che, insieme alla madre biologica (per tale dovendosi intendere la donna che ha partorito), abbia prestato il consenso alla pratica fecondativa e, comunque, laddove impongono la cancellazione dall'atto di nascita del riconoscimento compiuto dalla madre intenzionale”*.



I principali argomenti alla base della questione di costituzionalità della legge n. 40 del 19/04/2004 concernente la procreazione medicalmente assistita (PMA) sono: - violazione dell'art. 2 Cost. della Costituzione in quanto lede il diritto del minore all'inserimento e alla permanenza in uno stabile nucleo familiare; - violazione dell'art. 3 Cost. sul principio di uguaglianza per discriminazione delle coppie omosessuali, violazione del diritto alla bigenitorialità del bambino e disparità di trattamento tra bambini concepiti da due donne con PMA all'estero e in Italia; - violazione dell'art. 30 Cost. sui diritti e doveri dei genitori nei confronti dei figli per il mancato riconoscimento del diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli e del correlativo diritto garantito, anche ai figli nati fuori del matrimonio, di ogni tutela giuridica e sociale, inclusa la possibilità di acquistare lo status di figli della coppia anche ai nati dalle pratiche di fecondazione eterologa cui hanno fatto ricorso due donne legate da una relazione sentimentale riconosciuta dall'ordinamento; - violazione dell'art. 31 Cost. e, attraverso l'articolo 117, 1° comma, degli artt. 8 e 14 della CEDU e di altre disposizioni sovranazionali sui diritti dei fanciulli, in quanto il riconoscimento corrisponderebbe al primario interesse del minore mentre il mancato riconoscimento comporterebbe violazione del suo diritto all'identità personale e disparità di trattamento con i minori nati da fecondazione eterologa delle coppie eterosessuali e di altre situazioni rientranti nel diritto del minore ad avere una famiglia.

Innanzitutto, la Corte costituzionale ha ritenuto opportuno perimetrare *“l'oggetto del presente giudizio, che ha riguardo al solo profilo concernente lo stato di figlio nato in Italia da PMA praticata, in uno Stato estero e nel rispetto della lex loci, da una donna, con il consenso di un'altra donna nel contesto di un progetto genitoriale con assunzione della relativa responsabilità. Rimane, dunque, estraneo il diverso profilo delle condizioni, soggettive e oggettive, di accesso alla PMA in Italia e dei correlati divieti, come attualmente previsti dall'ordinamento. Le questioni in oggetto si collocano, pertanto, su un piano differente da quello dell'aspirazione alla genitorialità da parte delle coppie omosessuali, rispetto alla quale questa Corte ha ritenuto «non eccedente il margine di discrezionalità» la scelta del legislatore di precludere loro l'accesso alle tecniche procreative (sentenza n. 221 del 2019). Del pari estranei al presente giudizio sono i profili legati alla filiazione da modalità della gestazione per altri (cosiddetta maternità surrogata) che costituisce una tematica affatto diversa. Le odierne questioni non concernono, pertanto, la qualificazione giuridica dell'aspirazione alla genitorialità ma l'interesse del figlio nato in Italia da PMA praticata all'estero a che sia affermata, in capo a entrambe le donne che abbiano fatto ricorso a questa tecnica, la titolarità giuridica di quel fascio di doveri funzionali agli interessi del minore che l'ordinamento considera inscindibilmente legati alla scelta di divenire genitori”*.

Ciò premesso, la Corte evidenzia che la scelta della PMA rafforza la possibilità di fondare la filiazione sull'assunzione di responsabilità: *“l'affermarsi delle tecniche di procreazione medicalmente assistita ha visto emergere una responsabilità scaturente dalla «volontà [che] porta alla nascita una persona che altrimenti non sarebbe nata» (sentenza n. 127 del 2020) e che implica il diritto del nato a vedersi riconosciuto come figlio di chi quella nascita ha voluto”*. Quindi, dall'art. 8 della L. 40/2004 si desume che, nel caso di vincolo non naturale, l'assunzione di responsabilità si esprime attraverso il consenso alle tecniche di PMA, dalle quali



discende che il nato è figlio della coppia che vi ricorre (sentenza n. 165 del 24 luglio 2023, nel senso che “l’art. 8 della legge n. 40 del 2004 - che disciplina lo stato giuridico dei nati a seguito di PMA - esprime la «assoluta centralità del consenso come fattore determinante la genitorialità in relazione ai nati a seguito dell’applicazione delle tecniche di P.M.A.»).

Dall’impegno volontariamente assunto discendono i doveri dei membri della coppia inerenti alla responsabilità genitoriale, che si specificano nell’obbligo di mantenere, istruire, educare ed assistere i figli, e a tali doveri corrisponde un insieme di correlativi diritti in capo al figlio, che costituiscono oggetto di quello che viene definito il suo interesse primario, il cui perseguimento costituisce la seconda linea guida del ragionamento della Corte dopo l’assunzione di responsabilità dei genitori.

Per soddisfare l’interesse primario ai diritti che derivano dal suo *status*, il figlio deve poter avere un rapporto giuridico ed affettivo con entrambi i genitori. Invero “*qualora vi sia una coppia di persone che ha intrapreso il percorso genitoriale, non è sufficiente il solo riconoscimento del rapporto con la madre biologica, sussistendo il «diritto del minore di mantenere un rapporto con entrambi i genitori» (sentenza n. 102 del 2020), diritto riconosciuto a livello di legislazione ordinaria (art. 315-bis, primo e secondo comma, e 337-ter, primo comma, cod. civ.) e affermato altresì da una pluralità di strumenti internazionali e dell’Unione europea (art. 8, comma 1, della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo nonché art. 24, paragrafo 3, CDFUE). In altri termini – come osservato nella sentenza n. 33 del 2021 – ciò che è qui in discussione è unicamente l’interesse del minore a che sia affermata in capo a costoro la titolarità giuridica di quel fascio di doveri funzionali ai suoi interessi che l’ordinamento considera inscindibilmente legati all’esercizio di responsabilità genitoriali. Doveri ai quali non è pensabile che costoro possano ad libitum sottrarsi”.*

Né il diritto del minore di contare su una coppia di genitori è escluso dal fatto che si tratti di una coppia di donne perché “*l’orientamento sessuale «non evoca scenari di contrasto con principi e valori costituzionali» (sentenza n. 32 del 2021), né «incide di per sé sull’idoneità all’assunzione di responsabilità genitoriale» (sentenza n. 33 del 2021)”.*

In realtà, i principi suindicati - secondo cui il miglior interesse del minore è quello di poter contare su una coppia di genitori, senza che la loro relazione omosessuale incida sulle capacità genitoriali - erano già acquisiti allo stato dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale. Opera pur sempre il principio del superiore interesse del minore, volto alla sua tutela sotto il profilo dell’identità personale e sociale, come desumibile non solo dalla nostra Costituzione (cfr. artt. 2, 3, 30 e 31), ma anche dalle fonti internazionali (si vedano anche sentenze citate dall’odierno ricorrente, Corte Cost. 347/98, 494/02, 162/14, 32/21 cit., Cass. 2315/99, 19599/16 cit.).

La sentenza in commento è invece del tutto innovativa in ordine alla questione se il suddetto interesse del minore, nel caso di genitori entrambi donne, potesse comunque trovare realizzazione, come in precedenza affermato, attraverso l’istituto dell’“adozione in casi particolari”, piuttosto che ricorrendo alla possibilità - non espressamente prevista dal nostro ordinamento - per la madre “di intenzione” di diventare tale per il solo fatto di prestare il consenso (con la conseguente assunzione di responsabilità) alla PMA della compagna.



Sul punto, la Consulta ha bene evidenziato “*come parte della disciplina dell'adozione in casi particolari di cui all'art. 44, comma 1, lettera d), della legge n. 184 del 1983, in favore del partner dello stesso sesso del genitore biologico, appaia insufficiente per sanare il vulnus all'identità personale e all'interesse del minore a vedersi riconosciuto lo stato di figlio ai sensi dell'art. 8 della legge n. 40 del 2004 (sentenza n. 32 del 2021)*”. Ciò, nonostante il recente (già ricordato) intervento della Corte Costituzionale del 2022, che ha modificato i tratti salienti dell'adozione in casi particolari con conseguente “*significativa attenuazione di due dei profili di criticità dell'adozione non legittimante, ad opera della giurisprudenza di questa Corte e di quella di legittimità: la mancata previsione di alcun rapporto civile tra l'adottato e i parenti dell'adottante (sentenza n. 79 del 2022); la precisazione che il rifiuto dell'assenso all'adozione, da parte del genitore biologico, è ragionevole e può sortire effetti preclusivi soltanto se espresso nell'interesse del minore, ossia quando non si sia realizzato tra quest'ultimo ed il genitore d'intenzione quel legame esistenziale la cui tutela costituisce il presupposto dell'adozione (tra le ultime, Corte di cassazione, sezione prima civile, ordinanza 29 agosto 2023, n. 25436)*”.

Mentre la sentenza della Cassazione n. 38162/2022, per il caso della maternità surrogata, ha considerato l'adozione in casi particolari strumento idoneo a costituire una relazione di genitorialità tra il bambino e il genitore “d'intenzione” - tale da consentire di escludere la trascrizione dell'atto di nascita riferito a quest'ultimo (*rectius*: di trascriverlo con l'indicazione della sua genitorialità) senza violare l'art. 8 della CEDU -, al contrario, la Corte costituzionale ha ritenuto che le modifiche apportate, in via giurisprudenziale, al suddetto strumento non siano sufficienti a renderlo idoneo ad assicurare la genitorialità della madre “d'intenzione” del bambino con due madri nato in Italia, in luogo della sua diretta menzione nell'atto di nascita formato nel nostro Paese.

In proposito, appare utile riportare testualmente quanto scrive la Corte: “*il pur importante mutamento subito dalla disciplina dell'adozione cosiddetta non legittimante negli ultimi anni non comporta, nella diversa prospettiva posta dalle odierne questioni, un decisivo ridimensionamento del deficit di tutela già ravvisato da questa Corte (sentenza n. 32 del 2021 e, ancor prima, sentenza n. 230 del 2020), dovendosi ritenere piuttosto che sussista una vera e propria inidoneità di tipo strutturale. E ciò per la determinante e assorbente considerazione che, mediante il ricorso all'istituto dell'adozione in casi particolari, l'acquisizione dello status di figlio è fisiologicamente subordinata all'iniziativa dell'aspirante adottante e allo svolgimento di un procedimento, caratterizzato da costi, tempi e alea propri di tutti i procedimenti. Inoltre, e soprattutto, l'eventuale esito positivo del procedimento non può che spiegare effetto dal suo perfezionamento. Quanto all'iter procedimentale, va considerato che vi sono costi legati alla necessaria difesa tecnica e tempi, di certo non brevi, posti dalla natura stessa dell'istruttoria richiesta per tale procedimento, che, ai sensi dell'art. 57 della legge n. 184 del 1983, prevede il coinvolgimento dei servizi locali e degli organi di pubblica sicurezza. Il che, se è coerente con la logica dell'istituto dell'adozione, non risponde alle esigenze del riconoscimento dello stato di figlio sin dal momento della nascita quale conseguenza che discende, come nella generalità dei casi, dal comune impegno genitoriale assunto all'inizio del relativo percorso attraverso la PMA. Ma, ciò che più rileva sul piano delle tutele, il lasso di tempo intercorrente tra la nascita e il perfezionamento dell'(eventuale)*



adozione lascia il minore in uno stato di incertezza in materia di paternità e quindi della identità personale, esponendolo alle vicende della coppia e comunque alla mera volontà di uno dei due soggetti, e in particolare della madre intenzionale. Infatti, l'avvio del procedimento è rimesso all'esclusiva iniziativa dell'adottante e la volontà di adottare deve permanere fino alla sua conclusione, con la conseguenza che si lascia completamente alla volontà proprio di chi ha condiviso il ricorso alla PMA di decidere se assumersi o meno gli obblighi genitoriali conseguenti alla sua scelta. Di contro, non è prevista alcuna legittimazione in capo al minore (o a chi ne ha la rappresentanza legale) né, tantomeno, in capo alla madre biologica e, più in generale, nessuno strumento di tutela è accordato agli stessi per l'eventualità in cui la madre intenzionale decida di non procedere all'adozione, sicché proprio a lei viene a essere consentito di sottrarsi ai doveri assunti al momento della decisione di intraprendere con la partner il percorso genitoriale. Ancora, in caso di morte della madre intenzionale o di intervenuta crisi della coppia nessun diritto potrà configurarsi in capo al minore nei confronti della madre intenzionale”.

Pertanto, “l'impedimento posto dall'art. 8 della legge n. 40 del 2004 a essere sin dalla nascita riconosciuto come figlio di entrambe le donne che hanno deciso di fare ricorso a tecniche di PMA – che, nel rispetto della lex loci, darebbero luogo a un rapporto di filiazione con il nato all'estero, suscettibile nell'ordinamento interno di riconoscimento e trascrizione – determina, dunque, un vulnus all'interesse del minore, d'altra parte già ravvisato da questa Corte con la più volte citata sentenza n. 32 del 2021”.

La Corte non ha inteso affermare che l'interesse del minore ad essere considerato figlio anche del genitore (nella fattispecie della madre) intenzionale abbia un carattere così assoluto da dover essere considerato sempre e comunque prevalente; tant'è che non può essere tutelato nel caso di surrogazione di maternità, dove è invece prevalente la contrarietà dell'ordinamento verso tale pratica (considerata meritevole di sanzione penale e lesiva di un principio di ordine pubblico, in quanto offende la dignità della donna: v. Cass., n. 38162/22 cit. e, nello stesso senso, sentenze n. 79 del 2022; n. 33 del 2021 e n. 272 del 2017).

Viceversa, quando non via sia “un controinteresse tale da giustificare un bilanciamento rispetto all'interesse del minore a vedersi riconosciuto automaticamente e sin dalla nascita lo status di figlio anche della madre intenzionale”, non è più possibile “giustificare l'inerzia protrattasi per anni ed esimersi dal porre rimedio nell'immediato al vulnus riscontrato, garantendo il livello di protezione che la Costituzione esige che sia assicurato”.

Quindi, “il mancato riconoscimento – riconoscimento effettuato secondo le modalità previste dall'ordinamento (artt. 250 e 254 cod. civ. e d.P.R. n. 396 del 2000) – al nato in Italia dello stato di figlio di entrambe le donne che, sulla base di un comune impegno genitoriale, abbiano fatto ricorso a tecniche di PMA praticate legittimamente all'estero costituisca violazione: dell'art. 2 Cost., per la lesione dell'identità personale del nato e del suo diritto a vedersi riconosciuto sin dalla nascita uno stato giuridico certo e stabile; dell'art. 3 Cost., per la irragionevolezza dell'attuale disciplina che non trova giustificazione in assenza di un controinteresse; dell'art. 30 Cost., perché lede i diritti del minore a vedersi riconosciuti, sin dalla nascita e nei confronti di entrambi i





TRIBUNALE DI TRIESTE

Il sottoscritto, esaminato l'originale della sentenza n. 1025/2025 pubblicata da questo Tribunale in data 05/12/2025 resa nella causa iscritta a ruolo con il n. 7398/2024

tra

[REDACTED], quale curatore speciale delle minori

e [REDACTED]

e

[REDACTED]

AVENTE AD OGGETTO: dichiarazione maternità e aggiunta cognome
Visto l'assenza di annotazione in PCT di proposto gravame, valutate le eventuali notifiche, comunicazione al PM e/o dichiarazioni di acquiescenza,

CERTIFICA

Ai sensi dell'art. 124 disp. att. c.p.c. che non risulta, allo stato, proposta impugnazione e la sentenza è passata in giudicato.

Trieste, 3 febbraio 2026

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott.ssa Elena Sovilla

F.to digitalmente



